

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 29 settembre 2011, n. 19883

Assicurazione obbligatoria - Soggetti assicurati -Proprietario del veicolo - Inclusione - Conseguenze - Danni derivati da vizi di costruzione o difetto di manutenzione di un veicolo - Responsabilità del proprietario - Sussistenza - Danno oggetto dell'assicurazione obbligatoria - Conseguenze - Responsabilità dell'assicuratore.

In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di veicoli, i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono quelli previsti dall'art. 2054 cc., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo. Poiché, ai sensi dell'art. 2064, comma quarto, c.c., il proprietario è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, anche questa responsabilità, allorché attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, è coperta dall'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la conseguenza che per essa risponde anche l'assicuratore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni correlati alla responsabilità del proprietario di un autocarro per difetto di manutenzione, consistente nell'utilizzo di un pneumatico vetusto, causa della morte del conducente del veicolo). (Cass. Civ., sez. III, 29 settembre 2011, n. 19883) - [RIV-1204P331] Art. 193 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il N., mentre era alla guida di un autocarro, perse il controllo del mezzo a causa dello scoppio di un pneumatico e trovò la morte.

Gli eredi della vittima citarono in giudizio la Coop. Agricola L. S., proprietaria del veicolo. Questa, costituitasi, chiamò in giudizio la soc. M. I. spa. Il giudice ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Fondiaria SAI, assicuratrice dell'autocarro, la quale eccepì l'inoperatività della polizza assicurativa rispetto al conducente del veicolo e la prescrizione del diritto.

Il primo giudice respinse queste eccezioni con sentenza parziale poi confermata dalla Corte d'appello di Roma.

Propone ricorso per cassazione la Fondiaria SAI spa attraverso cinque motivi. Resistono con controricorso gli eredi della vittima e la Coop. A.. La ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso censura la contraddittorietà della motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per avere prima affermato che i parenti del conducente devono essere risarciti per i danni alla persona e poi che, nel caso in esame, gli eredi della vittima, agiscono per il danno morale derivante dalla morte del congiunto.

- 2 -

Il secondo motivo, riferendosi alla L. n. 990 del 1969, art. 4 (la cui disposizione esclude la risarcibilità del danno riportato dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, nonché l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge), sostiene che debba essere esclusa la risarcibilità dei danni subiti dagli eredi del conducente dell'unico veicolo coinvolto nel sinistro.

Il terzo motivo sostiene che sarebbero stati violati il quarto comma dell'art. 2064 c.c., nonché dell'art. 2055 c.c., comma 1, posto che le disposizioni in questione prevedono la responsabilità solidale del proprietario e del conducente del veicolo per difetto di manutenzione di questo; il conducente, siccome responsabile, non avrebbe dunque la qualifica di terzo, così come non l'avrebbero i suoi eredi.

Il quarto motivo, presupponendo l'inapplicabilità alla fattispecie dalla L. n. 990 del 1969, e dunque l'insussistenza della solidarietà passiva tra assicuratore e proprietaria del veicolo, censura il punto della sentenza in cui s'afferma che gli atti interruttivi della prescrizione rivolti verso la proprietaria del veicolo sono efficaci anche nei confronti della compagnia; con la conseguenza che, sussistendo in astratto il solo obbligo di manleva della compagnia nei confronti della proprietaria del veicolo, il relativo diritto si sarebbe prescritto con il decorso del termine annuale di cui all'art. 2952 cc., comma 8.

Il quinto motivo, pur sempre sul presupposto dell'insussistenza della solidarietà passiva tra il proprietario del veicolo e l'assicuratore, sostiene che comunque il diritto si sarebbe prescritto, posto che la richiesta d'indennizzo (26.5.2003) fu rivolta dagli eredi della vittima alla compagnia quasi dieci anni dopo l'evento (20 settembre 1993); il termine di prescrizione sarebbe dunque maturato nel biennio successivo alla sentenza di patteggiamento (29 settembre 1999).

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Come s'è visto, il presupposto sul quale si basa lo sviluppo argomentativo della tesi della compagnia è costituito dall'inoperatività della polizza, in forza del già menzionato disposto della L. n. 990 del 1969, art. 4; di qui si fanno conseguire i rilievi relativi all'insussistenza di solidarietà passiva tra proprietario del veicolo ed assicuratore, con tutti gli effetti in tema di prescrizione e di atti interruttivi della stessa.

Tuttavia, occorre osservare che il presupposto stesso su cui fonda l'intero argomentare è errato. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della citata legge, sono quelli previsti dall'art. 2054 cc., tra i quali è incluso il proprietario del veicolo (Cass. n. 8216/02); il comma 4 di questa disposizione codicistica sottopone il proprietario a responsabilità per i danni derivati dalla circolazione per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione del veicolo; anche questa responsabilità, allorché attenga ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione sulle strade, costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1, con la conseguenza che per essa risponde anche l'assicuratore (Cass. n. 3108/10).



- 3 -

Sulla base di questi principi è stato affermato che è da considerarsi evento relativo alla circolazione stradale anche l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del veicolo, a meno che l'incendio stesso non derivi dall'azione dolosa di terzi (Cass. n. 13239/08). Ciò, proprio in quanto dell'art. 2054 cc., u.c., non consente al proprietario di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati da difetti di costruzione o per difetto di manutenzione (Cass. n. 14998/04).

Tra i difetti di manutenzione non v'è dubbio che rientri l'ipotesi di utilizzo di pneumatico vetusto, ed in tal senso è stata prospettata l'azione innanzi al giudice del merito.

Sicché, è del tutto inconferente il riferimento che la compagnia ricorrente rivolge alla L. n. 990 del 1969, art. 4 (ossia all'esclusione del conducente dalla copertura assicurativa), posto che quella che viene in contestazione nel caso in esame è la responsabilità del proprietario per difetto di manutenzione, quale causa dell'evento letale verificatosi ai danni del conducente.

Che, poi, la responsabilità per difetto di manutenzione del veicolo possa essere addossata anche al conducente è questione di merito che in quella sede deve essere affrontata.

Da quanto detto discende per conseguenza l'efficacia della polizza in relazione alla prospettata responsabilità, nonché la solidale responsabilità tra assicuratore e responsabile del sinistro e l'efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti dell'assicuratore degli atti rivolti verso il responsabile. Così come correttamente affermato nell'impugnata sentenza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. (*Omissis*) [RIV-1204P331] Art. 193 cs.